

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 1 – Oggetto del presente regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 del giorno 11 marzo 2005.

Art. 2 – Programmazione e autorizzazione di posti

1. L'Università procede alla chiamata di professori di prima e seconda fascia, previa verifica delle risorse finanziarie e dei punti organico disponibili nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) della Legge 240/2010 e del Decreto Legislativo 49/2012.

2. Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale di ciascuno dei posti di professore di ruolo da ricoprire.

3. Nell'ambito della programmazione triennale di cui al precedente comma 1, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis, L. 240/2010.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione o di rimodulazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, autorizza la copertura di posti di professore di I o di II fascia su proposta deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di I fascia nel primo caso, e di I e II fascia nel secondo caso, e trasmessa al Rettore.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la fascia e le modalità di copertura per la quale viene richiesto il posto:

a1. chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005;

a2. chiamata all'esito della procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18, comma 1 e comma 4, della Legge 240/2010;

a3. chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 5, per i ricercatori a tempo determinato;

a4. chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 6, per i professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Perugia, che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'articolo 16 della stessa Legge;

a5. chiamata ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, della L. 240/2010;

b) la copertura finanziaria e i punti organico del posto di professore per il quale è indetta la procedura, nel rispetto della programmazione triennale di Ateneo;

c) la fonte del finanziamento del posto qualora gravi su apposita convenzione da stipularsi con soggetti pubblici o privati;

d) il gruppo scientifico disciplinare e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

e) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;

f) per le procedure di cui al comma 5, lettere a3) e a4) del presente articolo, le eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà valutato il profilo scientifico del candidato;

g) la sede di servizio;

h) per le procedure di cui al comma 5, lettere a2) e a4) del presente articolo:

h1. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, secondo quanto stabilito

dall'articolo 18, comma 1, lettera d), Legge 240/2010 tenuto conto dell'area disciplinare e della fascia per cui viene richiesto il posto;

h2. la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento;

h3. le modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del candidato, ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;

i) per le procedure selettive per professore di seconda fascia di cui al comma 5, lettera a3) del presente articolo (ovvero quelle ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 5 bis della Legge n. 240/2010) lo svolgimento di una prova di didattica in forma orale (seminario o lezione);

l) l'espletamento di una prova didattica in forma orale (seminario o lezione) per le procedure di chiamata di professore di I e di II fascia nei casi previsti dal presente Regolamento.

6. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o privati, la convenzione prevista al precedente comma 5, lettera c) dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase di emanazione del bando, per le procedure di cui al precedente comma 5, lettera a2), a4), a5) o di adozione della delibera di chiamata nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, lettera a1).

Titolo I – procedura selettiva a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010

Art. 3 – Procedura selettiva

1. In ordine al posto la cui copertura è stata autorizzata ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento previo espletamento di procedura selettiva, il Magnifico Rettore, con proprio decreto, emana un bando, che viene pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo, sul sito del MIUR e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando contiene:

a) il numero dei posti messi a bando;

b) la fascia per la quale viene bandito il posto;

c) il gruppo scientifico disciplinare e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

d) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;

e) la sede di servizio;

f) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico), anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;

g) il trattamento economico e previdenziale;

h) il termine e le modalità di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale;

i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;

l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni presentabili, comunque non inferiore a 12;

m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;

n) l'eventuale indicazione della lingua straniera;

o) lo svolgimento nelle procedure selettive per professore di prima e di seconda fascia di una prova di didattica in forma orale (lezione o seminario) nei casi previsti dal presente Regolamento;

p) l'indicazione che dalla data di pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo del decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di dieci giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari e che, decorso tale termine, non saranno ammesse istanze di riconsiderazione degli stessi.

Art. 4 - Commissione di valutazione (composizione e formazione)

1. La commissione è nominata con decreto rettorale, pubblicato all'albo on line di Ateneo.

2. Nelle procedure volte al reclutamento di professori di prima fascia la commissione è costituita da tre professori di prima fascia, di cui almeno due esterni all'Università degli Studi di Perugia, afferenti al gruppo scientifico disciplinare, e preferibilmente al settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita, oppure, nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, di ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MUR e in possesso di competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando.

3. Nelle procedure volte al reclutamento di professori di seconda fascia la commissione è costituita come disposto al comma 2 del presente articolo.
4. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, un componente può essere designato, dopo la scadenza del bando, dal Consiglio di Dipartimento richiedente la copertura del ruolo, tra docenti interni o esterni all'Università degli Studi di Perugia.
5. La Commissione è composta, nel rispetto della parità di genere e dell'art 57 del d.lgs. 165/2001 ove possibile.
6. I componenti della Commissione devono essere in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010 attestata dal Consiglio di Dipartimento proponente eventualmente anche sulla base delle autocertificazioni degli interessati. Non possono far parte delle commissioni di cui al presente regolamento coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, i componenti della commissione sono individuati mediante la modalità del sorteggio. A tale fine il Consiglio di Dipartimento, nella composizione pertinente alla fascia oggetto del reclutamento, individua, dopo la scadenza del bando ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dello stesso, una rosa di professori in numero almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile. Detta modalità, con adeguata motivazione del Consiglio di Dipartimento, può essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica.
8. Il sorteggio è effettuato da due funzionari dell'Ufficio competente in materia di concorsi dell'Ateneo e da un docente designato dal Rettore con funzioni di Presidente. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale. La lista viene ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ciascun nominativo è assegnato un numero cardinale progressivo. Si procede al sorteggio della sequenza numerica che sarà applicata alla lista individuata dal Consiglio di Dipartimento ordinata ai sensi del periodo che precede. La Commissione viene quindi formata individuando i docenti da nominare scorrendo la sequenza estratta come suindicato, fino a raggiungere il numero previsto da nominare. Qualora il terzo estratto non assicuri la parità di genere, la sequenza viene successivamente seguita in modo da rispettare l'equilibrio di genere, ove vi siano almeno due commissari estraibili dello stesso genere.
9. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista secondo la sequenza numerica estratta.
10. Per la nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice etico e di comportamento di Ateneo. In particolare, è necessario che nelle dichiarazioni sull'insussistenza del conflitto di interesse rese dai commissari siano espressamente indicati gli eventuali rapporti intercorrenti o in essere tra componenti della commissione e candidati.
11. Dalla pubblicazione del decreto di nomina all'Albo on-line di Ateneo decorre il termine di 10 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione per incompatibilità dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricasazione nei confronti dei commissari il termine scade anticipatamente.
12. La commissione individua al proprio interno il presidente e il segretario.
13. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta; la commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
14. Dalla data di pubblicazione all'albo on line dell'Ateneo del decreto di nomina della commissione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale ricasazione dei commissari da parte dei candidati. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricasazione. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione.
15. Non sono previsti compensi in favore dei componenti le commissioni giudicatrici, eventuali rimborsi spesa sono a carico della struttura richiedente.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) studiosi in possesso dell'Abilitazione di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, della Legge 240/2010;
- c) professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero;
- e) per la selezione di cui all'articolo 18 comma 4, della Legge 240/2010 sono ammessi a partecipare esclusivamente coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l'Università degli Studi di Perugia.
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
3. Qualora, in sede di verifica preliminare, risulti che uno o più candidati non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, si procede alla loro esclusione con decreto del Rettore.
4. I candidati non esclusi sono ammessi con riserva alla selezione. Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa ove risulti la mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.
5. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha chiesto l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Restano salve le altre cause di esclusione dalla partecipazione a concorsi pubblici previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione si espleta mediante la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum e della prova didattica ove prevista.
- 1.bis I candidati che non siano già professori in ruolo presso altri Atenei italiani o stranieri, ovvero che non abbiano già conseguito l'idoneità a professore di I o di II fascia all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della L. 210/1998, saranno chiamati a sostenere una prova didattica. La prova didattica si svolgerà su un tema a scelta fra tre predisposti dalla Commissione e sarà sostenuta dopo 24 ore dal momento in cui il tema è stato scelto.
2. I lavori della Commissione possono svolgersi in via telematica, ivi compreso il caso in cui sia prevista l'applicazione del comma 1bis.
3. La Commissione predetermina i criteri di valutazione alla luce degli standard qualitativi richiesti dalla struttura sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011.
4. La commissione, all'esito della valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli, del curriculum dei candidati e della prova didattica nel caso in cui sia prevista l'applicazione del comma 1 bis, individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto, previa formulazione di una graduatoria di merito con deliberazione a maggioranza dei componenti.

Art. 7 – Termine del Procedimento

1. Le commissioni concludono i lavori entro sei mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il rettore può prorogare una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione dei lavori per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori il Rettore provvederà a sciogliere la commissione ed a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti alla commissione assegnandole un termine per procedere alle eventuali rettifiche.
5. Gli atti sono approvati con decreto dal Rettore nel termine di trenta giorni dalla consegna agli uffici.

6. Gli atti sono pubblicati all'Albo on line dell'Ateneo; in Gazzetta Ufficiale viene pubblicato un avviso concernente l'avvenuta pubblicazione del decreto di approvazione degli atti.

Art. 8 – Chiamata del candidato.

1. Il Dipartimento, nel termine di due mesi dall'approvazione degli atti e della relativa graduatoria di merito, adotta una delibera per la proposta di chiamata del candidato in posizione utile nella graduatoria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, se il posto è di professore di I fascia, a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia se il posto è di professore di II fascia.

2. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Titolo II – Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 5 bis della L. 240/2010

Art. 9 Procedura valutativa

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, su istanza dell'interessato, titolare del contratto stesso, il Consiglio del Dipartimento di afferenza del ricercatore, in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dà avvio alla procedura di valutazione del titolare del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010, il quale abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica di cui all'articolo 16 della stessa Legge per il settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso.

2. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'Ateneo.

3. Nella stessa seduta il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia, a maggioranza assoluta dei componenti, procede alla designazione dei componenti la Commissione di valutazione e propone la chiamata del titolare del contratto, condizionandola all'esito positivo della valutazione. Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata oppure con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. Ai sensi dell'art. 24 comma 5-bis, della L. 240/2010, la valutazione prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La commissione individua gli argomenti oggetto della prova didattica, che saranno comunicati al candidato, mediante pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito dell'Ateneo, due giorni prima della data di svolgimento della prova stessa. La prova didattica si svolge in presenza o in modalità telematica in forma pubblica. Deve essere comunque garantito l'accesso diretto e riservato dei commissari alla documentazione concorsuale.

5. Ai fini della valutazione, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 9 bis del presente Regolamento, entro dieci giorni dall'avviso di cui al comma 2, il titolare del contratto deve produrre al Direttore del Dipartimento il curriculum vitae comprensivo di attività di ricerca, didattica e servizio agli studenti.

Art. 9bis – Standard qualitativi ai sensi del D.M. 344/2011.

1. Il Dipartimento è chiamato a definire gli standard ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sia ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, nel rispetto di quanto di seguito precisato.

2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità a quanto dispone il D.M. 344/2011, dovrà essere valutato il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività svolte, intendendosi per tali: i moduli ed i corsi tenuti, con particolare riferimento a quelli relativi al settore concorsuale ovvero al settore o ai settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, la partecipazione agli esami di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed il tutoraggio agli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e della tesi di dottorato. Ai fini della valutazione dei moduli e dei corsi di cui il candidato ha avuto la titolarità si prenderanno in considerazione gli esiti della valutazione da parte degli studenti, facendo specifico riferimento ai dati sulla soddisfazione complessiva.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca dovranno essere esaminate: a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; b)

conseguimento della titolarità di brevetti; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

4. Ai fini di cui al comma precedente, dovranno essere valutate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà altresì valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma precedente è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale il Dipartimento può avvalersi anche di alcuni dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1. numero totale delle citazioni; 2. numero medio di citazioni per pubblicazione; 3. "impact factor" totale; 4. "impact factor" medio per pubblicazione; 5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

6. Le Commissioni giudicatrici, nel rispetto delle specifiche indicazioni fornite dal Dipartimento, potranno fare propri alcuni o tutti i criteri di cui agli artt. 4 o 5 del D.M. 7 giugno 2012 n. 76.

7. Ove richiesto dal Dipartimento, potrà essere altresì valutata l'attività assistenziale svolta, alla luce della congruenza della stessa con il SSD del posto da ricoprire, nonché della durata, continuità, specificità e grado di responsabilità dell'attività svolta.

Art. 10 Nomina e lavori della commissione

1. La nomina della commissione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito del Dipartimento interessato e nel sito dell'Ateneo. La commissione è composta da tre membri effettivi e supplenti fino a un massimo di due scelti tra professori di prima o seconda fascia interni o esterni all'Ateneo, o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da atenei nazionali. I componenti della commissione sono individuati dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile.

2. I componenti della commissione devono appartenere al gruppo scientifico disciplinare per cui è bandita la procedura. I componenti della commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia o seconda fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e attivi in un ambito corrispondente al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione.

3. I componenti della commissione devono essere in possesso della qualificazione necessaria richiesta in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale per la categoria di appartenenza.

4. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 240/2010.

5. La Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione dell'attività ai sensi degli articoli 9 e 9 bis del presente Regolamento, e procede alle dichiarazioni, da parte dei singoli componenti, di insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi.

6. La Commissione successivamente esprime la valutazione con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, precisandone l'esito positivo o negativo. In questo secondo caso la proposta di chiamata decade a ogni effetto e di tale decadenza il Consiglio di Dipartimento prende atto nella prima seduta utile. Gli atti della procedura di valutazione sono costituiti dai verbali di tutte le riunioni effettuate dalla commissione e dai loro allegati che ne costituiscono parte integrante.

7. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Il Direttore del Dipartimento può prorogare per una sola volta e per non più di

un mese il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Direttore di Dipartimento, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo la procedura di individuazione indicata al comma 1, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. La delibera di proposta di chiamata del Dipartimento, unitamente ai verbali della Commissione da cui emerge la valutazione positiva del ricercatore, è trasmessa all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale per l'istruttoria della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata del ricercatore a tempo determinato nel ruolo del professore di II fascia.

Titolo III – Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010

Art. 11 Procedura valutativa

1. Il Consiglio di Dipartimento attiva la procedura valutativa oggetto del presente articolo ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento.

2. Il bando, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del presente Regolamento, è pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo, nonché nel sito dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle domande da parte degli aventi titolo.

3. Unitamente alla domanda ogni candidato dovrà produrre le pubblicazioni scientifiche e il curriculum vitae comprensivo delle attività di cui al successivo comma 5.

4. Ai fini della nomina della Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

5. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, predetermina i criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni, delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle attività di ricerca, in conformità agli standard qualitativi di cui all'articolo 9 bis del presente Regolamento. Lo svolgimento delle attività di didattica e di servizio agli studenti è certificato secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge 240/2010. Dopo aver predeterminato i criteri, ciascun commissario, presa visione dei nomi dei candidati, verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

6. La Commissione deve garantire lo svolgimento dei lavori in modalità collegiale, anche avvalendosi di strumenti di collegamento telematico, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

7. I criteri adottati sono pubblicati nel sito dell'Ateneo.

8. La Commissione procede ad esprimere un motivato giudizio analitico per ciascun candidato. Qualora vi sia una pluralità di candidati la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino la comparazione dei medesimi.

9. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore.

10. Gli atti della procedura di valutazione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui ai commi precedenti, oltre ai relativi allegati.

11. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

12. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.

13. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la valutazione formula, entro trenta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del professore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di prima fascia, e di prima e seconda fascia, nel caso di chiamata di un professore di seconda

fascia. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.

14. Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

15. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Titolo IV – Mobilità per chiamata ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 240/2010

Art. 12 Mobilità per chiamata a seguito di procedure selettive ai sensi dell'articolo 7, commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della Legge n. 240/2010

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, l'Università può procedere alla chiamata di professori ordinari e associati ai sensi dall'art. 7, comma 5 bis, della Legge 240/2010, mediante lo svolgimento di procedure selettive.

2. Previa delibera del Dipartimento richiedente, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e autorizzazione del posto a opera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, con decreto del Rettore è emanato l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo, pubblicato all'Albo on-line e sul sito dell'Ateneo. Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta è di almeno quindici giorni dalla data di pubblicazione.

3. La delibera del Consiglio di Dipartimento e l'avviso pubblico devono indicare:

- a) il numero dei posti da coprire;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, individuati ai sensi di legge, e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- d) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- e) la sede di servizio;
- f) le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali si procede e in relazione alle quali i candidati dovranno sviluppare una proposta progettuale;
- g) i requisiti per l'ammissione alla procedura;
- h) l'eventuale indicazione della lingua straniera della quale accertare la conoscenza;
- i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento dell'attività assistenziale, l'indicazione delle competenze cliniche richieste e della struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

L'avviso pubblico deve inoltre prevedere:

- aa) i diritti e i doveri del professore;
- bb) le modalità e il termine di presentazione delle domande.

4. Alla procedura selettiva possono partecipare:

- a) professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione. Per professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale;
- b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale;
- c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente

di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

5. Non possono partecipare alla selezione per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede il posto o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

6. La selezione dei candidati è svolta da una commissione proposta dal Consiglio del Dipartimento interessato e nominata con decreto del Rettore. La commissione è formata da tre professori di prima fascia del macrosettore o del settore concorsuale oggetto della selezione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale.

7. Sono oggetto di valutazione da parte della commissione:

a) Il curriculum vitae comprensivo della produzione scientifica, delle attività didattiche, attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio, di terza missione e assistenziali valutati nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale;

b) la rispondenza della proposta progettuale presentata, nonché l'innovatività e l'aderenza alle specifiche esigenze del Dipartimento.

8. All'esito della valutazione di cui al comma precedente, potrà essere previsto un eventuale colloquio con l'obiettivo di accertare il grado di possesso delle conoscenze, competenze e capacità richieste in relazione alla tipologia del posto da ricoprire, anche in termini di attitudine e motivazione per cui è stata presentata la domanda. L'eventuale colloquio e l'ammissione al colloquio stesso saranno decisi a insindacabile giudizio della commissione sulla base del curriculum vitae.

9. I lavori della commissione devono concludersi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla commissione.

10. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia, con atto motivato, gli atti alla commissione, affinché provveda entro il termine stabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.

11. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone la chiamata del docente individuato a seguito della procedura di cui al presente articolo. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

12. La proposta di chiamata è sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Mobilità per scambio contestuale tra docenti di sedi universitarie ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della Legge n. 240/2010

1. La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti, con l'assenso delle università interessate.

2. Nel caso in cui lo scambio riguardi docenti di qualifica diversa o riguardi due strutture dipartimentali dell'ateneo, le facoltà assunzionali sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi.

3. Il Consiglio dei Dipartimenti interessati propongono lo scambio contestuale dei docenti individuati. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori per la chiamata dei ricercatori universitari. Lo scambio contestuale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

TITOLO V – Chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge n. 230/2005

Art. 14 – Procedura di chiamata diretta

1. Il Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata diretta di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.

2. La deliberazione di chiamata diretta deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia, dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori per la chiamata dei ricercatori universitari.
3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la chiamata di chiara fama di professori di prima fascia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005 e del D.M. 25 luglio 1997, integrato dal D.M. 2 agosto 1999.
4. La deliberazione di chiamata di chiara fama deve essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e deve contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso. Deve altresì fare espresso e analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti e al loro riconoscimento in ambito internazionale.
5. Alle delibere del Consiglio di Dipartimento relative alle chiamate di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo deve essere allegato il curriculum vitae del docente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge. Inoltre, nella deliberazione, la chiamata dello studioso deve essere motivata in coerenza con le esigenze didattiche e di ricerca della struttura.
6. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta o di chiara fama di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
7. Le proposte di chiamata diretta e di chiara fama di professori sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e trasmesse al Ministero per il rilascio del nullaosta alla nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.

Titolo VI – Disposizioni transitorie.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio *on line* dell'Ateneo.
2. Le procedure concorsuali bandite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono alla normativa regolamentare previgente.
3. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico disciplinari i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali. In particolare, nelle more dell'adozione del predetto decreto, i componenti della Commissione di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 10, comma 2 del presente Regolamento devono essere afferenti al settore concorsuale, e preferibilmente al settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, al macrosettore concorsuale.
4. Il presente Regolamento abroga il "Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010" approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23 dicembre 2011, modificato con D.R. n. 701 del 24 aprile 2013 e con D.R. n. 481 del 17 marzo 2020.